

Codice della crisi d'impresa

Gli adeguati assetti organizzativi e contabili

8 settembre 2022

Sebastiano Massimino

Partner CentoCinquanta Legal & Tax Advisors

Adeguati Assetti Societari

- Art. 2086 c.c. **Gestione dell'impresa** (in vigore dal 16-03-2019)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

assetto organizzativo

- è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo
- permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione

(norma di comportamento collegio sindacale CNDCEC 3.4)

assetto amministrativo e contabile

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- la **rilevazione contabile** tempestiva, regolare, corretta, completa e attendibile;
- la produzione di dati utili per l'assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio di esercizio;

Dal punto di vista operativo le società (non quotate) tenute alla redazione del bilancio si sono (spesso) limitate ad enunciare l'esistenza di adeguati assetti societari (spesso) senza una reale verifica degli stessi.

E per le società non tenute alla redazione del bilancio ?

Il decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83 ha modificato l'articolo 3 del CCI - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Novità dal 15 luglio :

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell' articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

A seguire l'articolo definisce le caratteristiche che deve presentare l'assetto dell'impresa per poter essere ritenuto in linea con le previsioni dell'art. 2086 c.c., ossia in grado di prevenire tempestivamente l'emersione della crisi.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure e gli assetti devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i **dodici mesi successivi** e rilevare i segnali (di crisi)

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

4. Costituiscono **segnali** per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste nei confronti dei creditori pubblici qualificati

verificare la sostenibilita' dei debiti e le prospettive di continuita' aziendale almeno per i **dodici mesi successivi** e rilevare i segnali (di crisi)

Sul piano pratico, per poter rispettare tale richiesta, l'impresa deve essere in grado di predisporre i flussi di cassa prospettici che generalmente si rappresentano in un budget di tesoreria mensilizzato con un processo di aggiornamento continuo.

(In relazione alla perseguibilità della composizione negoziata) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	0,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	0,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	

Valore non utilizzato nel computo del TOTALE A

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	

Grado di difficoltà del risanamento (1)	0,00	Grado di difficoltà non calcolabile
---	-------------	-------------------------------------

Grado di difficoltà	Descrizione
	Grado di difficoltà non calcolabile
≤ 1	Difficoltà contenute
>1 e ≤ 2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
>2 e ≤ 3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
>3 e ≤ 4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
>4 e ≤ 5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>5 e ≤ 6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Capacità dell'impresa di avere un piano economico finanziario sempre aggiornato con le informazioni richieste dalla c.d. lista di controllo

- organizzazione dell'impresa
- situazione contabile e dell'andamento corrente
- strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi
- proiezioni dei flussi finanziari
- risanamento del debito

Sul piano pratico

- predisposizione di un manuale interno, approvato dagli amministratori o dall'imprenditore, in cui siano descritti l'oggetto sociale, l'attività svolta dall'impresa e il settore di riferimento;
- predisposizione di un organigramma e un mansionario aziendale, da cui risultino chiaramente le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti che operano nell'impresa;
- formalizzazione per iscritto delle decisioni e delle delibere dell'organo amministrativo

- redazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie infrannuali (in genere almeno ogni 3/6 mesi, tenuto conto anche delle esigenze di monitoraggio della continuità aziendale), anche ricorrendo a stime e semplificazioni contabili laddove vi siano voci di non particolare rilievo o costanti nel tempo
- monitoraggio periodico degli indici di bilancio, dei modelli di scoring e degli indicatori della crisi (ovvero dei futuri segnali di allarme), da verificarsi sulla base delle situazioni contabili periodiche

- predisposizione e aggiornamento del budget di cassa, da intendersi come prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite monetarie previste in un determinato periodo di tempo, sulla base degli incassi e dei pagamenti attesi, al fine di identificare preventivamente i momenti di possibile tensione finanziaria
- esecuzione del c.d. "test pratico" previsto dal DI 118/2021
- predisposizione di bilanci previsionali, avendo cura di proiettare nel tempo non soltanto i risultati economici attesi, ma anche i dati patrimoniali e finanziari

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

sebastiano.massimino@centocinquanta.it